

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 429

del 28/07/2017

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: attuazione misura n. 6 Comunità minori. Recepimento convenzioni ed erogazione agli Ambiti dei contributi per il periodo 01.01.2017/31.03.2017 (D.G.R. n. X/5342/2016 e Decreto n. 1221/2017).

**II DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dr. Fabrizio Speziani

Dott.ssa Lara Corini



IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la D.G.R. n. X/5342 del 27.06.2016, che ha proceduto alla ridefinizione della Misura n. 6 attraverso l'introduzione di due interventi distinti fondati su azioni migliorative e innovative, finalizzate ad una migliore presa in carico dei minori vittime di abuso e violenza e dei minori in stato di abbandono inseriti nel percorso di adozione, con decorrenza dal 01.08.2016;

Dato atto che la ridefinizione della Misura n. 6, di cui all'Allegato 1 della suddetta D.G.R. n. X/5342/2016, ha comportato l'individuazione di due tipologie di intervento distinte:

- A) azioni migliorative per minori vittime di abusi, violenza, gravi episodi di maltrattamento, inseriti in strutture residenziali;
- B) azione innovativa a favore di minori in stato di abbandono inseriti nel percorso di adozione;

Rilevato che:

- l'attuazione della tipologia A prevede l'assegnazione ai comuni/Ambiti Territoriali di un contributo giornaliero pari al 50% della retta giornaliera, fino ad un massimo di € 70,00, quale remunerazione delle prestazioni specialistiche, sanitarie, socio-sanitarie ed educative a favore di minori accolti in strutture residenziali a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, previa sottoscrizione di apposita convenzione;
- l'attuazione della tipologia B prevede l'assegnazione ai comuni/Ambiti Territoriali di un contributo per i costi sostenuti dai propri Servizi di Tutela dei Minori, per le prestazioni medico-specialistiche, psicoterapiche e di indagine psicodiagnostica – non assicurate dai servizi ambulatoriali del S.S.R. –, erogate a favore di minori inseriti nel percorso di adozione, comprese le indagini sulle famiglie adottive, contributo determinato in base alle indicazioni regionali, previa sottoscrizione di apposita convenzione;

Visto il Decreto n. 1221 del 07.02.2016 della Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di gestione di Regione Lombardia, relativo all'assegnazione delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2017;

Dato atto che, con tale provvedimento regionale, sono state assegnate all'ATS di Brescia risorse pari a € 1.363.000,00 finalizzate alla prosecuzione delle azioni della Misura n. 6 "Comunità Minori", comprensive degli interventi a favore di minori in stato di abbandono inseriti nel percorso di adozione;

Dato atto delle convenzioni – redatte secondo lo schema regionale Allegato 2 alla citata D.G.R. n. 5342/2016, come da allegato "A" (composto da n. 6 pagine) e allegato "B" (prospetto riepilogativo), parti sostanziali ed integranti del presente provvedimento – sottoscritte con l'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale", l'Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona Ambito 3 Brescia Est, la Comunità Montana di Valle Trompia, il Comune di Iseo, il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito n. 6, il Comune di Chiari, il Presidente dell'Ambito Territoriale n. 8, il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito n. 9, il Comune di Montichiari, la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano e la Comunità Montana di Valle Sabbia, quali Enti capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione dei Piani di Zona, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dall'attuazione dell'intervento a favore di minori vittime di abusi, violenze, gravi episodi di maltrattamento inseriti in strutture residenziali con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile;

Dato atto delle convenzioni – redatte secondo lo schema regionale Allegato 3 alla citata D.G.R. n. 5342/2016, come da allegato "C" (composto da n. 5 pagine) e



allegato "D" (prospetto riepilogativo), parti sostanziali e integranti del presente provvedimento – sottoscritte con il Comune di Brescia, l'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale", l'Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona Ambito 3 Brescia Est, la Comunità Montana di Valle Trompia, il Comune di Iseo, il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito n. 6, il Comune di Chiari, il Presidente dell'Ambito Territoriale n. 8, il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito n. 9, il Comune di Montichiari, la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano e la Comunità Montana di Valle Sabbia, quali Enti capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione dei Piani di Zona, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dall'attuazione dell'azione innovativa a favore dei minori in stato di abbandono inseriti nel percorso di adozione;

Preso atto che sono pervenute dagli Ambiti Territoriali le rendicontazioni derivanti dall'attuazione dell'intervento tipologia A, a favore di minori vittime di abusi, violenze, gravi episodi di maltrattamento inseriti in strutture residenziali con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, per il periodo 01.01.2017 – 31.03.2017, rendicontazioni per le quali sono state effettuate l'istruttoria e le verifiche, da parte dell'U.O. Famiglia, Infanzia, Età Evolutiva;

Dato atto che non è pervenuta dagli Ambiti Territoriali alcuna rendicontazione derivante dall'attuazione dell'intervento tipologia B, a favore di minori in stato di abbandono inseriti nel percorso di adozione, non essendoci stata casistica inerente;

Richiamata la Circolare Regionale n. 2 del 27.04.2015 della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato, che ha definito le regole di gestione dei flussi informativi afferenti l'area A.S.S.I., inclusa la Misura n. 6 "Comunità minori" ex D.G.R. n. 2942/2014, attraverso l'utilizzo del sistema informativo SMAF, finalizzato a garantire la puntuale rilevazione delle prestazioni erogate e la correttezza delle rendicontazioni trasmesse;

Rilevato che a conclusione della verifica delle rendicontazioni trasmesse dagli Ambiti Territoriali, sono stati inviati in Regione Lombardia i flussi dei dati finalizzati alla seconda validazione, alla quale non è seguita alcuna correzione;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione ed al pagamento dell'importo complessivo di € 61.586,40 a favore degli Enti capofila dei Comuni degli Ambiti Territoriali dell'ATS di Brescia, relativi ai costi sostenuti per minori inseriti dall'Autorità Giudiziaria Minorile in strutture residenziali in situazioni di abuso, violenza, grave maltrattamento, nel periodo 01.01.2017 – 31.03.2017, come specificato nella tabella (allegato "E"), parte sostanziale e integrante del presente provvedimento;

Vista la proposta del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato;

Dato atto che la Responsabile dell'U.O. Famiglia Infanzia Età Evolutiva, Dott.ssa Adele Ferrari, attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Vista l'attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;

Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Dato atto che il parere del Direttore Sociosanitario è assorbito nella funzione esercitata dal medesimo in qualità di proponente;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani e del Direttore Amministrativo f.f., Dott.ssa Lara Corini, che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A



- a) di prendere atto delle convenzioni – redatte secondo lo schema regionale Allegato 2 alla citata D.G.R. n. 5342/2016, come da allegato "A" (composto da n. 6 pagine) e allegato "B" (prospetto riepilogativo), parti sostanziali ed integranti del presente provvedimento – sottoscritte con l'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale", l'Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona Ambito 3 Brescia Est, la Comunità Montana di Valle Trompia, il Comune di Iseo, il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito n. 6, il Comune di Chiari, il Presidente dell'Ambito Territoriale n. 8, il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito n. 9, il Comune di Montichiari, la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano e la Comunità Montana di Valle Sabbia, quali Enti capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione dei Piani di Zona, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dall'attuazione dell'intervento a favore di minori vittime di abusi, violenze, gravi episodi di maltrattamento inseriti in strutture residenziali con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile;
- b) di prendere atto delle convenzioni – redatte secondo lo schema regionale Allegato 3 alla citata D.G.R. n. 5342/2016, come da allegato "C" (composto da n. 5 pagine) e allegato "D" (prospetto riepilogativo), parti sostanziali e integranti del presente provvedimento – sottoscritte con il Comune di Brescia, l'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale", l'Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona Ambito 3 Brescia Est, la Comunità Montana di Valle Trompia, il Comune di Iseo, il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito n. 6, il Comune di Chiari, il Presidente dell'Ambito Territoriale n. 8, il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito n. 9, il Comune di Montichiari, la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano e la Comunità Montana di Valle Sabbia, quali Enti capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione dei Piani di Zona, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dall'attuazione dell'azione innovativa a favore dei minori in stato di abbandono inseriti nel percorso di adozione;
- c) di prendere atto che sono pervenute dagli Ambiti Territoriali le rendicontazioni derivanti dall'attuazione dell'intervento tipologia A, a favore di minori vittime di abusi, violenze, gravi episodi di maltrattamento inseriti in strutture residenziali con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, per il periodo 01.01.2017 – 31.03.2017, rendicontazioni per le quali sono state effettuate le verifiche previste da parte dell'U.O. Famiglia Infanzia Età Evolutiva;
- d) di procedere, per le motivazioni in premessa specificate, all'esito delle verifiche effettuate con le modalità previste, alla liquidazione ed al pagamento di complessivi € 61.586,40 a favore degli Enti capofila dei comuni degli Ambiti Territoriali dell'ATS di Brescia relativi ai costi sostenuti per il periodo 01.01.2017 – 31.03.2017, come indicato nella tabella (allegato "E"), parte sostanziale e integrante del presente provvedimento;
- e) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento e indicato al precedente punto d), pari a complessivi € 61.586,40 trova riferimento nella contabilità dell'Agenzia Bilancio Sanitario – Gestione Sociosanitaria anno 2017 al conto "Altre prestazioni socio sanitarie da pubblico", codice 43.01.998, e sarà gestito con il Programma di Spesa n. 20808/2017;
- f) di dare atto che il costo di cui al punto precedente, pari a complessivi € 61.586,40, trova copertura economica nell'assegnazione disposta con il Decreto regionale n. 1221/2017, nell'ambito delle risorse del Fondo Sanitario Regionale per le attività socio sanitarie integrate;
- g) di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, di cui agli



- articoli 26 e 27 del D.Lgs n.33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- h) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
 - i) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELL' INTERVENTO A FAVORE DI MINORI VITTIME DI ABUSI/VIOLENZE/GRAVI EPISODI MALTRATTAMENTO PER I QUALI SIANO STATI ATTIVATI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE A CURA DEL T.M. E PROCEDIMENTI PENALI CONNESSI A TALE REATO

TRA

L'**Agenzia di Tutela della Salute di Brescia** (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Brescia in viale Duca degli Abruzzi n. 15, codice fiscale e partita IVA 03775430980, nella persona del Direttore Sociosanitario dr.ssa Annamaria Indelicato, nata a il codice fiscale, domiciliata per la carica presso la sede della ATS, delegata con comunicazione prot. 0028634 del 24/03/2017

E

L' **Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona** (di seguito denominato semplicemente "Ente"), codice fiscale partita IVA nella persona del sig.....nato a il, residente nel Comune di Vian., codice fiscale..... In qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza

PREMESSO

- che con DGR n. X/5342 del 27.06.2016, nel quadro di quanto previsto nei LEA, sono state definite azioni migliorative per la misura comunità per minori vittime di abuso o maltrattamento di cui ai provvedimenti attuativi della DGR n.116/2013, attraverso la previsione di un intervento:
 - di protezione, assistenza e recupero dei minori vittime abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento attuato in regime residenziale presso strutture residenziali per l'accoglienza dei minori autorizzate ai sensi della DGR, 16 febbraio 2005 - n. 20762, in possesso di tutti i requisiti di cui alle DDGR n. 856/2013 e 2942/2014, individuandole nelle comunità educative e nelle comunità familiari;
 - a favore di minori vittime di abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento per i quali:
 - è stato disposto un decreto di protezione da parte dell'autorità giudiziaria;
 - il comune dispone di precisa documentazione relativa a procedimenti penali assunti;
- che con DGR n. X/5342 del 27.06.2016 è stato approvato il presente schema di convenzione diretto a disciplinare i rapporti giuridici ed economici tra l'ATS e l'Ente in funzione dell'attuazione dell'intervento;
- che con DGR n. X/5954 del 05.12.2016 è prevista la continuazione della misura per l'anno 2017 con gli stessi criteri previsti dalla DGR X/5342 del 27.06.2016

CONSIDERATO

che l'Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona (*indicare denominazione Ente capofila*) sottoscrive la presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale (*indicare i Comuni per esteso*) al fine di facilitare il

raccordo con l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia e il coordinamento delle attività derivanti dall'attuazione dei sopra citati provvedimenti regionali

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. Oggetto della presente convenzione è la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'ATS e l'Ente per il riconoscimento di un importo giornaliero a carico del Fondo Sanitario Regionale non superiore al 50% della retta giornaliera sostenuta dall'Ente e comunque entro l'importo massimo di 70 euro, a fronte dell'erogazione delle prestazioni declinate nell'art. 3 a favore dei minori che si trovano nelle condizioni cui all'art. 2 della presente convenzione.
2. La presente convenzione è pertanto finalizzata a garantire un'adeguata presa in carico del minore vittima di abusi/violenze/gravi episodi di maltrattamento e a ridurre i fattori di rischio, riconoscendo all'Ente un contributo per le prestazioni di cui all'art. 2 erogate da professionalità specialistiche, nell'ambito del progetto educativo assistenziale individualizzato e rendicontato dall'ente stesso.

Art. 2

Minori destinatari dell'intervento

1. L'intervento è indirizzato a favore di minori vittime di abusi/violenze/ per i quali:
 - è stato disposto un decreto di protezione da parte dell'autorità giudiziaria;
 - il comune dispone di precisa documentazione relativa a procedimenti penali assunti.
2. L'intervento di protezione, assistenza e recupero a favore di minori vittime di abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento è attuato in regime residenziale presso strutture residenziali autorizzate ai sensi della DGR, 16 febbraio 2005 - n. 20762 "Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori" e in possesso di tutti i requisiti di cui alle DDGR n. 856/2013 e 2942/2014, individuandole nelle comunità educative e nelle comunità familiari.
3. L'intervento è garantito anche in relazione alle ipotesi di collocamento del minore presso strutture residenziali ubicate sul territorio di altre Regioni, a condizione che le stesse esercitino l'attività in conformità alle disposizioni in vigore nella Regione di ubicazione.

Art. 3

Prestazioni oggetto dell'intervento

Ai minori, secondo quanto previsto dal progetto individualizzato, devono essere garantiti:

- a. gli interventi propri dell'unità d'offerta e quelli definiti dalle precedenti deliberazioni attuative della DGR 116/2013;

- b. le prestazioni specialistiche, sanitarie, sociosanitarie e socio educative (ad esempio trattamenti psicoterapici, sostegno psicologico, accompagnamento dell'educatore, ecc.) volte a:
- rimuovere le situazioni di pregiudizio della salute psicofisica del minore;
 - superare le difficoltà e il disagio affettivo e relazionale ristabilendo le condizioni per il recupero di una crescita armoniosa e serena;
 - sostenere il minore in tutte le fasi della presa in carico, ivi compreso l'accompagnamento nelle fasi processuali.

Art. 4

Impegni e compiti dell'Ente

1. L'Ente garantisce le attività di coordinamento necessarie all'attuazione di quanto disposto dalla presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale.
2. In particolare, l'Ente si impegna a:
 - sottoscrivere la presente convenzione per conto dei Comuni afferenti all'Ambito territoriale;
 - trasmettere all'ATS territorialmente competente - entro le scadenze previste al successivo articolo 6 - la rendicontazione completa di tutti i dati richiesti dal flusso informativo definito da Regione Lombardia in relazione alla presa in carico dei minori vittime di abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento che presentano le caratteristiche di eleggibilità di cui al precedente articolo 2;
 - fornire all'ATS, ai fini del riconoscimento del contributo, la seguente documentazione a supporto comprovante la situazione specifica di ciascun minore rendicontato nel flusso informativo regionale di cui all'art. 6:
 - decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile e/o altri documenti in possesso del Comune attestante che il collocamento in struttura residenziale è stato determinato dalle condizioni che costituiscono requisito giuridico necessario per l'eleggibilità all'intervento, come previsto dalla norma dell'art. 2 della presente convenzione;
 - il Progetto Educativo Individualizzato (PEI) definito dalla struttura residenziale e condiviso dal Comune all'interno del quale siano chiaramente evidenziate le attività di natura sociosanitaria di cui all'art. 3 della presente convenzione;
 - la documentazione contabile attestante il pagamento a favore della struttura delle rette oggetto del contributo;
3. L'Ente è responsabile di quanto dichiarato e trasmesso all'ATS.

Art. 5

Impegni e compiti dell'ATS

1. L'ATS si impegna a:
 - verificare eventuali anomalie contenute nel flusso regionale di cui all'art. 6;
 - verificare la coerenza della rendicontazione e della documentazione presentata a supporto della richiesta di contributo - decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile, relazione dei servizi sociali comunali, altra documentazione - in funzione del rispetto delle condizioni di eleggibilità all'intervento previste dall'art. 2;
 - verificare le effettive giornate di presenza del minore presso la struttura residenziale, così come dichiarato nella rendicontazione, attraverso l'Ente e/o il Comune;
 - chiedere all'Ente eventuale documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria.

2. La ATS conclude, per ogni periodo di rendicontazione trimestrale di cui al successivo articolo 6, il procedimento **entro 30 giorni** dal ricevimento delle relative evidenze istruttorie.
3. La ATS determina il valore del contributo in applicazione dell'art. 7, comma 2, della presente convenzione.
4. La ATS provvede altresì:
 - ad effettuare controlli sulla presenza del minore presso la struttura residenziale e sull'attuazione del Piano educativo individualizzato;
 - a garantire un'attività specifica di controllo sull'appropriatezza della presa in carico dei minori tenuto conto dei requisiti di eleggibilità definiti nel presente provvedimento e dell'effettiva erogazione a loro favore delle prestazioni socio-sanitarie che ne costituiscono l'oggetto;
 - a disporre, in tutte le ipotesi di accertata inappropriatezza, l'abbattimento della remunerazione nei confronti dell'Ente.

Art. 6

Modalità di rendicontazione

1. La rendicontazione delle presenze del minore di cui all'art. 2, è effettuata attraverso l'utilizzo del flusso informativo definito dalla DG Welfare denominato "Comunità per minori".
2. Ciascun Comune direttamente, o attraverso l'Ente, inoltra alla ATS i dati previsti dal flusso "Comunità per Minori" con cadenza trimestrale ovvero in tempo utile alle scadenze regionali previste per l'assolvimento del medesimo debito informativo.
3. Nel caso in cui due Comuni compartecipino al pagamento della retta di uno stesso minore, il debito informativo relativo al flusso "Comunità per Minori" viene assolto da parte del Comune titolare della tutela, a cui verranno pertanto corrisposti per intero da parte dell'ATS i contributi previsti dalla presente convenzione. Sarà cura ed obbligo di tale Comune raccordarsi con gli altri Comuni interessati per la regolazione diretta di eventuali quote parti spettanti

Art. 7

Le modalità di liquidazione del contributo

1. Le Parti convengono che l'adempimento degli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 4 e 6 della presente convenzione, costituisce condizione giuridica necessaria per la liquidazione da parte dell'ATS del contributo regionale all'Ente secondo l'importo calcolato in applicazione dell'art. 1, fatto salvo in ogni caso il limite di cui al comma 2 del presente articolo.
2. La ATS determina il valore del contributo di cui all'art. 1 e liquida l'importo spettante all'Ente a conclusione della fase di istruttoria e previo corretto assolvimento del debito informativo regionale. L'assolvimento del debito informativo di cui al successivo art. 6 mediante l'alimentazione dei dati nel flusso regionale denominato "minori in comunità" e l'invio della documentazione di cui all'art. 5 alla ATS, costituiscono condizione giuridica necessaria per procedere al riconoscimento del contributo regionale. L'entità complessiva di quanto l'ATS potrà riconoscere all'Ente in attuazione della presente

convenzione rientra in ogni caso nei limiti dell'importo compatibile con il livello di assegnazione definito da Regione per l'ATS in relazione all'attuazione della Misura.

3. L'ATS gestisce il processo di liquidazione del contributo secondo la tempistica di seguito declinata:
 - Entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione, completamento della fase di istruttoria durante la quale l'ATS potrà chiedere chiarimenti o integrazioni rispetto alla documentazione ricevuta dall'Ente;
 - Entro 60 giorni dal completamento della fase istruttoria, liquidazione del contributo all'Ente, previa emissione di debita fattura o altro documento equivalente.
4. Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla vigente normativa sul sistema di tesoreria unica (art. 35, commi 8-13 d.lgs n. 1/2012 e circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24.03.2012) per gli enti che rientrano nel sistema. Per gli enti che non rientrano nel sistema di tesoreria unica il pagamento sarà effettuato su c/c bancario comunicato dall'Ente.

Art. 8

Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2017, con possibilità di espresso rinnovo, sulla base della programmazione regionale.

Art. 9

Regime di riservatezza e protezione dei dati sensibili

1. Le parti, e per esse i relativi dipendenti e collaboratori, sono tenute ad osservare la massima riservatezza nei confronti di terzi non autorizzati in ordine a fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di natura riservata di cui vengano a conoscenza in virtù della presente convenzione.
2. Le parti si impegnano, per quanto di competenza, al rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 10

Trattamento dati personali

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 l'ATS assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati di titolarità dell'Ente, nella persona del legale rappresentante.
2. Il Responsabile del trattamento:
 - dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
 - si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
 - si impegna a nominare, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
 - si impegna a comunicare all'Ente ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare l'Ente, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;

- si impegna a nominare ed indicare all'Ente una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
 - si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente l'altra parte in caso di situazioni anomale o di emergenze;
 - consente l'accesso dell'altra parte contraente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
3. Eventuali specificazioni potranno essere declinate con apposito disciplinare allegato alla convenzione (per trattamento di dati sensibili o giudiziari o tipologie di flussi di dati particolarmente complessi) o lettera/linee guida del titolare.

Art. 11

Recepimento di normative regionali

Le parti danno atto che la presente convenzione si intende automaticamente modificata o integrata per effetto di sopravvenute normative regionali il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS all'Ente, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Art. 12

Risoluzione della convenzione

1. Nel caso di inosservanza delle clausole della presente convenzione, la risoluzione della stessa si intende regolata dalle vigenti norme previste dal Codice Civile in materia di risoluzione del contratto.
2. Le parti possono recedere dalla presente convenzione mediante preavviso di tre mesi, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte.

Art. 13

Foro competente

Le parti interessate, concordano di definire in modo amichevole qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente convenzione. Per ogni controversia si elegge competente il Foro provinciale sede dell'ATS che sottoscrive la convenzione.

Art. 14

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa di settore.

Luogo e data, Brescia

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'ATS di Brescia

Per l'Ente

Il Direttore Sociosanitario
Dr.ssa Annamaria Indelicato

ATS di BRESCIA						
D.G.R. n. X/5342 del 27.06.2016 e Decreto Regionale n. 1221/2017						
Prospetto riepilogativo convenzioni a favore di minori vittime di abusi, violenze, grave maltrattamento						
ANNO 2017						
N.	Ambito di riferimento	Ente Titolare e/o Comune Capofila sottoscrittore	Data sottoscrizione	Durata	Repertorio n.	
1	Ambito n.2 Brescia Ovest	Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale"	21/04/17	31/12/17	557/2017	
2	Ambito n.3 Brescia Est	Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona Ambito 3 Brescia Est	21/04/17	31/12/17	556/2017	
3	Ambito n.4 Valle Trompia	Comunità Montana di Valle Trompia	29/05/17	31/12/17	876/2017	
4	Ambito n.5 Sebino	Comune di Iseo	29/05/17	31/12/17	877/2017	
5	Ambito n.6 Monte Orfano	Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito n.6	14/06/17	31/12/17	999/2017	
6	Ambito n.7 Oglio Ovest	Comune di Chiari	12/07/17	31/12/17	1137/2017	
7	Ambito n.8 Bassa Bresciana Occidentale	Il Presidente dell'Ambito n.8	28/06/17	31/12/17	1051/2017	
8	Ambito n.9 Bassa Bresciana Centrale	Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito n.9	12/05/17	31/12/17	566/2017	
9	Ambito n.10 Bassa Bresciana Orientale	Comune di Montichiari	14/06/17	31/12/17	1007/2017	
10	Ambito n.11 del Garda	Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano	14/06/17	31/12/17	998/2017	
11	Ambito n. 12 Valle Sabbia	Comunità Montana Valle Sabbia	29/05/17	31/12/17	878/2017	

CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE

TRA

L'**Agenzia di Tutela della Salute di Brescia** (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Brescia in viale Duca degli Abruzzi n. 15, codice fiscale e partita IVA 03775430980, nella persona del Direttore Sociosanitario dr.ssa Annamaria Indelicato, nata a il codice fiscale, domiciliata per la carica presso la sede della ATS, delegata con comunicazione prot. 0028634 del 24/03/2017

E

L' **Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona** (di seguito denominato semplicemente "Ente"), codice fiscale partita IVA nella persona del sig.....nato a il, residente nel Comune di Vian., codice fiscale..... In qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza

PREMESSO

che con DGR n. X/5342 del 27.06.2016

- è stata definita, nel quadro di quanto previsto dai Livelli Essenziali di Assistenza e in attuazione della DGR n. X/4702 del 29/12/2015, una specifica azione innovativa a carico del Fondo Sanitario, a favore dei minori in stato di abbandono inseriti nel percorso di adozione;
- è stato approvato il presente schema di convenzione diretto a disciplinare i rapporti giuridici ed economici tra l'ATS e l'Ente (*indicare denominazione Ente*) in funzione dell'attuazione dell'intervento in cui si traduce l'azione innovativa;

che con DGR n. X/ 5954 del 05/12/2016 è prevista la continuazione della misura per l'anno 2017;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'ATS e l'Ente definiscono, con la presente convenzione, le modalità di collaborazione reciproca per l'attuazione dell'intervento regionale di cui alla DGR n. X/ DGR n. X/5342 del 27.06.2016 a favore dei minori in stato di abbandono inseriti nel percorso di adozione

CONSIDERATO

che l'Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona (*indicare denominazione Ente capofila*) sottoscrive la presente convenzione per conto di

tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale (*indicare i Comuni per esteso*) al fine di facilitare il raccordo con l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia e il coordinamento delle attività derivanti dall'attuazione dei sopra citati provvedimenti regionali

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina il concorso alla copertura dei costi per prestazioni medico-specialistiche, psicoterapiche e di indagine diagnostica sui minori, ivi comprese le indagini sulle famiglie adottive, sostenuti dai Servizi di Tutela dei Minori (UTM) dei Comuni/Ambiti territoriali qualora non già assicurate dai servizi ambulatoriali del Servizio Sanitario regionale (Consultori Familiari, U.O.N.P.I.A, ecc.), a favore dei minori in stato di abbandono inseriti nel percorso di adozione, in prima fase di attuazione, nel contesto delle risorse che residuano dall'attuazione dell'intervento A) "Azioni migliorative per la misura Comunità minori vittime di abuso o maltrattamento di cui ai provvedimenti attuativi della DGR n.116/2013", disposte con DGR n. X/5342 del 27.06.2016.

Art. 2

Minori destinatari dell'intervento

L'intervento è indirizzato a favore dei minori a favore dei minori in stato di abbandono inseriti nel percorso di adozione.

Art. 3

Prestazioni oggetto dell'intervento

L'intervento ha ad oggetto le prestazioni medico-specialistiche, psicoterapiche e di indagine diagnostica sui minori ivi comprese le indagini sulle famiglie adottive, sostenuti dai Servizi di Tutela dei Minori (UTM) dei Comuni/Ambiti territoriali qualora non già assicurate dai servizi ambulatoriali del Servizio Sanitario regionale (Consultori Familiari, U.O.N.P.I.A, ecc.).

Art. 4

Impegni e compiti dell'Ente e rendicontazione dei costi

1. L'Ente garantisce le attività di coordinamento necessarie all'attuazione di quanto disposto dalla presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale.
2. In particolare, l'Ente si impegna a:
 - sottoscrivere la presente convenzione per conto dei Comuni afferenti all'Ambito territoriale;
 - trasmettere all'ATS territorialmente competente entro febbraio dell'anno successivo a quello di competenza delle prestazioni- la rendicontazione dei costi totali sostenuti per l'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 3 a favore dei minori che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2 della presente convenzione, corredata dalla relativa documentazione contabile, mediante l'utilizzo del format di cui all'art. 5;
 - fornire, ai fini del riconoscimento del contributo da parte dell'ATS, la documentazione di supporto relativa a ciascun minore rendicontato, ivi compreso il Progetto Educativo Individualizzato (PEI) definito dal servizio tutela

minori competente all'interno del quale sia chiaramente evidenziato il fabbisogno relativo alle prestazioni sociosanitarie di cui all'art. 3 della presente convenzione;

3. L'assolvimento del debito informativo di cui al comma 2 del presente articolo costituisce condizione giuridica necessaria per procedere al riconoscimento del contributo regionale di cui all'art. 5.
4. L'Ente è responsabile di quanto dichiarato e trasmesso all'ATS.

Art. 5

Impegni e compiti dell'ATS

1. L'ATS si impegna a:
 - verificare l'esistenza, per ciascun minore, del Piano Educativo Individualizzato, con particolare riguardo agli interventi di carattere sociosanitario e/o sanitario di cui all'art. 3, necessari ai fini del percorso di recupero terapeutico del minore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 2;
 - effettuare l'istruttoria di verifica sulla documentazione presentata dall'Ente in applicazione dell'art. 4, verificandone la coerenza con i requisiti di cui all'art. 3 chiedendo eventuale documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria;
 - elaborare il riparto dell'assegnazione di FSR, in proporzione al costo sostenuto e rendicontato dal singolo Ente sul totale dei costi rendicontati a livello di ATS per le prestazioni di cui all'art. 3, con riferimento al periodo dal 01/01/2017 al periodo 31/12/2017, in ogni caso da riconoscersi nei limiti dell'importo compatibile con il livello di assegnazione definito da Regione per l'ATS in relazione all'attuazione dell'intervento in oggetto;
 - determina il valore del contributo di cui all'art. 1 e liquida l'importo entro 60 giorni dalla conclusione della fase istruttoria previa emissione di debita fattura o altro documento equivalente;
 - trasmettere alla Direzione Generale Welfare il modello sintetico di rilevazione della rendicontazione secondo il format specificamente definito.

Art. 6

Le modalità di liquidazione del contributo

1. Le Parti convengono che l'adempimento degli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 4 della presente convenzione, costituisce condizione giuridica necessaria per la liquidazione da parte dell'ATS del contributo regionale all'Ente secondo l'importo calcolato in applicazione dell'art. 5.
2. Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla vigente normativa sul sistema di tesoreria unica (art. 35, commi 8-13 d.lgs n. 1/2012 e circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24.03.2012) per gli enti che rientrano nel sistema. Per gli enti che non rientrano nel sistema di tesoreria unica il pagamento sarà effettuato su c/c bancario comunicato dall'Ente.

Art. 7

Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità fino al 31.12.2017, con possibilità di espresso rinnovo, sulla base della programmazione regionale.

Art. 8

Regime di riservatezza e protezione dei dati sensibili

1. Le parti e per esse i relativi dipendenti e collaboratori, sono tenute ad osservare la massima riservatezza nei confronti di terzi non autorizzati in ordine a fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di natura riservata di cui vengano a conoscenza in virtù della presente convenzione.
2. Le parti si impegnano, per quanto di competenza, al rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 9

Trattamento dati personali

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 l'ATS assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati di titolarità dell'Ente, nella persona del legale rappresentante.
2. Il Responsabile del trattamento:
 - dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
 - si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
 - si impegna a nominare, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
 - si impegna a comunicare all'Ente ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare l'Ente, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
 - si impegna a nominare ed indicare all'Ente una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
 - si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente l'altra parte in caso di situazioni anomale o di emergenze;
 - consente l'accesso dell'altra parte contraente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
3. Eventuali specificazioni potranno essere declinate con apposito disciplinare allegato alla convenzione (per trattamento di dati sensibili o giudiziari o tipologie di flussi di dati particolarmente complessi) o lettera/linee guida del titolare.

Art. 10

Recepimento di normative regionali

Le parti danno atto che la presente convenzione si intende automaticamente modificata o integrata per effetto di sopravvenute normative regionali il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS all'Ente, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Art. 11

Risoluzione della convenzione

1. Nel caso di inosservanza delle clausole della presente convenzione, la risoluzione della stessa si intende regolata dalle vigenti norme previste dal Codice Civile in materia di risoluzione del contratto.
2. Le parti possono recedere dalla presente convenzione mediante preavviso di tre mesi, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte.

Art. 12

Foro competente

Le parti interessate, concordano di definire in modo amichevole qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente convenzione. Per ogni controversia si elegge competente il Foro provinciale sede dell'ATS che sottoscrive la convenzione.

Art. 13

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa di settore.

Luogo e data, Brescia

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'ATS di Brescia

Per l'Ente

Il Direttore Sociosanitario
Dr.ssa Annamaria Indelicato

ATS di BRESCIA					
D.G.R. n. X/5342 del 27.06.2016 e Decreto Regionale n. 1221/2017					
Prospetto riepilogativo convenzioni a favore di minori in stato di abbandono inseriti nel percorso di adozione					
ANNO 2017					
N.	Ambito di riferimento	Ente Titolare e/o Comune Capofila sottoscrittore	Data sottoscrizione	Durata	Repertorio n.
1	Ambito n.1 Brescia	Comune di Brescia	05/05/17	31/12/17	560/2017
2	Ambito n.2 Brescia Ovest	Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale"	21/04/17	31/12/17	554/2017
3	Ambito n.3 Brescia Est	Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona Ambito 3 Brescia Est	21/04/17	31/12/17	555/2017
4	Ambito n.4 Valle Trompia	Comunità Montana di Valle Trompia	29/05/17	31/12/17	873/2017
5	Ambito n.5 Sebino	Comune di Iseo	29/05/17	31/12/17	874/2017
6	Ambito n.6 Monte Orfano	Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito n.6	14/06/17	31/12/17	1002/2017
7	Ambito n.7 Oglio Ovest	Comune di Chiari	12/07/17	31/12/17	1138/2017
8	Ambito n.8 Bassa Bresciana Occidentale	Il Presidente dell'Ambito n.8	28/06/17	31/12/17	1055/2017
9	Ambito n.9 Bassa Bresciana Centrale	Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito n.9	12/05/17	31/12/17	565/2017
10	Ambito n.10 Bassa Bresciana Orientale	Comune di Montichiari	14/06/17	31/12/17	1001/2017
11	Ambito n.11 del Garda	Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano	14/06/17	31/12/17	1000/2017
12	Ambito n. 12 Valle Sabbia	Comunità Montana Valle Sabbia	29/05/17	31/12/17	875/2017

ATS di BRESCIA					
D.G.R. n. X/5342 del 27.06.2016 e Decreto Regionale n. 1221/2017					
Riparto tra gli Ambiti Territoriali delle risorse per la misura n. 6 "Comunità Minori"					
Periodo 01.01.2017 – 31.03.2017					
N.	Ambito Territoriale	Ente Titolare e/o Comune Capofila	Numero minori	Contributo gennaio-marzo 2017	Risorse da erogare
1	Ambito n.2 Brescia Ovest	Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale"	5	€ 20.236,50	€ 20.236,50
2	Ambito n.3 Brescia Est	Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona di Rezzato	5	€ 17.325,00	€ 17.325,00
3	Ambito n.4 Valle Trompia	Comunità Montana di Valle Trompia	1	€ 4.158,00	€ 4.158,00
4	Ambito n.5 Sebino	Comune di Iseo	0		
5	Ambito n.6 Monte Orfano	Comune di Palazzolo	0		
6	Ambito n.7 Oglio Ovest	Comune di Chiari	2	€ 7.315,20	€ 7.315,20
7	Ambito n.8 Bassa Bresciana Occidentale	Comune di Orzinuovi	0		
8	Ambito n.9 Bassa Bresciana Centrale	Azienda Territoriale Servizi alla Persona	1	€ 1.253,70	€ 1.253,70
9	Ambito n.10 Bassa Bresciana Orientale	Comune di Montichiari	1	€ 2.295,00	€ 2.295,00
10	Ambito n.11 del Garda	Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00
11	Ambito n. 12 Valle Sabbia	Comunità Montana Valle Sabbia	2	€ 7.803,00	€ 7.803,00
	TOTALE		18	€ 61.586,40	€ 61.586,40